

REGOLAMENTO (CEE) N. 355/90 DELLA COMMISSIONE

del 9 febbraio 1990

che fissa, nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, le restituzioni all'esportazione previste dall'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1125/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafi 2 e 5,

considerando che, in virtù dell'articolo 12, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 426/86, entro i limiti necessari per consentire esportazioni economicamente rilevanti dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del suddetto regolamento, sulla base dei prezzi di tali prodotti nel commercio internazionale, la differenza tra questi prezzi e i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione; che, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 426/86, qualora la restituzione per gli zuccheri incorporati nei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) dello stesso regolamento non sia sufficiente per consentire l'esportazione dei prodotti, si applica a tali prodotti la restituzione fissata ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1;

considerando che in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 519/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977, che stabilisce, nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e ai criteri per la fissazione del loro ammontare⁽³⁾, le restituzioni devono essere fissate prendendo in considerazione la situazione e le prospettive di evoluzione dei prezzi dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli sul mercato della Comunità e delle disponibilità, nonché dei prezzi praticati nel commercio internazionale; che occorre altresì tener conto delle spese indicate nel suddetto articolo, lettera b), nonché dell'aspetto economico delle esportazioni previste;

considerando che, in conformità dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 519/77, i prezzi sul mercato della Comunità vengono stabiliti tenendo conto dei prezzi praticati che risultano più favorevoli ai fini dell'esportazione, che i prezzi nel commercio internazionale vengono stabiliti tenendo conto dei prezzi di cui al paragrafo 2 del suddetto articolo;

considerando che le restituzioni all'esportazione per questi prodotti sono state fissate da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2269/89 della Commissione⁽⁴⁾;

considerando che non occorre fissare restituzioni quando, applicando le norme di cui sopra, si ottiene una restituzione il cui importo per i prodotti elencati nell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 426/86 è ritenuto inferiore alla restituzione per gli zuccheri addizionati a norma dell'articolo 11 dello stesso regolamento che in tal caso si applicano le restituzioni previste per gli zuccheri addizionati;

considerando che l'applicazione delle norme e dei criteri di cui sopra alla situazione attuale del mercato, in particolare ai prezzi dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli nella Comunità e nel commercio internazionale, determina la fissazione di una restituzione appropriata,

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le restituzioni all'esportazione previste dall'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 426/86 sono fissate nell'allegato del presente regolamento.

2. Quando non è fissata alcuna restituzione per un prodotto compreso nell'allegato, tale prodotto può beneficiare, se del caso, della restituzione all'esportazione applicabile agli zuccheri addizionati ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 426/86.

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 2269/89 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 10 febbraio 1990.

⁽¹⁾ GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 118 del 29. 4. 1989, pag. 29.

⁽³⁾ GU n. L 73 del 21. 3. 1977, pag. 24.

⁽⁴⁾ GU n. L 216 del 27. 7. 1989, pag. 61.